

REGOLAMENTO (CE) N. 316/96 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1996****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 207/96 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/96 della Commissione, del 2 febbraio 1996, che stabilisce, per il primo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/96 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1995;

considerando che per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 207/96 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 2,756 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1995, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/96;
- b) 2,189 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 9.